

Nota informativa Assicuri - Junior

Premessa

Le informazioni contenute nella presente nota informativa (modello SRI903 5 ed. 09/2004) sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte del contraente, dei contratti di TUA Assicurazioni S.p.A. e sono state redatte ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs n. 175 del 17/03/1995 e delle circolari ISVAP n. 303 del 26/06/1997, n. 417/D del 28/09/2000 e n. 518/D del 21/11/2003.

Definizioni

- Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.
Indennizzo: la somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro.
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal contraente a TUA.
Risarcimento: la somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro per provvedere a tacitare il terzo danneggiato.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa".
TUA: l'impresa assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A.

Informazioni relative all'impresa

Sede legale e sociale

TUA Assicurazioni S.p.A. ha sede legale e sociale in Italia, Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 Milano (MI).

Autorizzazione all'esercizio dell'impresa

TUA Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998 - Registro delle Imprese Milano n. 2816710236.

Informazioni relative al contratto in generale

Legislazione applicabile al contratto

In base all'art. 122 del D.lgs 175/95, il contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti hanno comunque la facoltà di scegliere una diversa legislazione, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative di diritto italiano. Qualora inoltre il contratto riguardi una forma di assicurazione obbligatoria, le disposizioni specifiche della legge italiana prevarranno su quelle della legge, eventualmente diversa, che le parti scegliessero di applicare al contratto. TUA Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto la legge italiana.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

TUA Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti
Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 Milano (MI)

oppure a mezzo fax al numero **02/277.33.55**

oppure per e-mail all'indirizzo **servizioclienti@tuaassicurazioni.it**.

Per una migliore risposta la preghiamo di indicare chiaramente su tale comunicazione il numero di polizza e/o di sinistro.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Termini di prescrizione del contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 cod. civ.. Nell'assicurazione di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Informazioni relative al contratto Assicuri - Junior - sezione "Tutela della salute"

Durata del contratto

Il contratto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, pertanto l'assicurazione si intende estinta alle ore 24 del giorno di naturale scadenza in essa indicato.

Dichiarazioni in ordine alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'assicurato o del contraen-

te, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

L'assicurato o il contraente deve altresì dare immediatamente co-



municazione scritta a TUA di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare l'aggravamento del rischio stesso.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da TUA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 cod. civ.

Determinazione e adeguamento del premio

Il premio per ogni garanzia è fisso.

Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), siero-positività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali.

La sopravvenienza di tali affezioni costituisce causa di risoluzione del contratto. In questo caso TUA restituisce al contraente la parte di premio versata, relativa al periodo di premio di garanzia non goduto.

Foro competente

Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo dell'assicurato o del contraente.

Decorrenza della garanzia

Fermo che la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, al-

trimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento effettivo, le garanzie sono operanti:

- a) per gli infortuni, dalle ore 24 del giorno di effetto dell'assicurazione;
- b) per le malattie insorte dopo la sottoscrizione del contratto, dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, elevato a 60 per il caso di invalidità permanente;
- c) per le malattie insorte prima della sottoscrizione del contratto, dal 180° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione.

Sono comunque escluse le conseguenze di infortuni, malattie, difetti fisici o malformazioni, stati patologici, diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati o comunque noti all'assicurato prima della stipulazione dell'assicurazione.

Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione di un'altra, stipulata con TUA, e comunque senza soluzione di continuità, per i medesimi rischi e per i medesimi assicurati, allora per data di effetto si intende:

- d) il giorno di effetto della garanzia di cui alla polizza sostituita, per le prestazioni da quest'ultima risultanti;
- e) il giorno di effetto della garanzia di cui alla presente polizza, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da quest'ultima previste.

Denuncia dei sinistri

L'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avviso del sinistro a TUA telefonando al numero verde 800.833.800, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto la possibilità o conoscenza.

Informazioni relative alle garanzie Assicurati - Junior - sezione "Tutela della salute"

Grandi cure

TUA, nei termini e con le modalità previste nel contratto, si impegna a indennizzare l'assicurato per le spese sanitarie che debba sostenere per trattamenti resi necessari da malattia o infortunio, che comporti un intervento chirurgico compreso tra quelli previsti nell'elenco "Grandi cure" e fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per anno assicurativo. Alcune prestazioni prevedono dei sottolimiti di indennizzo.

Sono indennizzabili le spese mediche relative al ricovero (onorari chirurgo, diritti di sala operatoria, rette degenza, rette accompagnatore, ecc.), assistenza medica ed infermieristica nonché quelle sostenute per accertamenti, analisi e visite mediche nei 60 giorni antecedenti e quelle sostenute per medicinali, cure, trattamenti riabilitativi nei 100 giorni susseguenti al ricovero stesso, o ancora per l'acquisto di apparecchi ortopedici, protesici o acquisto/noleggio

di carrozzelle ed infine per il trasporto sanitario.

È facoltà dell'assicurato richiedere, qualora non sostenga le spese relative al ricovero, un'indennità per ogni giorno di ricovero.

TUA in caso di infortunio o malattia, tramite l'intervento della Centrale Operativa (struttura di Europ Assistance S.p.A. costituita da medici, tecnici e operatori in funzione tutti i giorni 24 ore su 24, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con TUA provvede al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza) eroga prestazioni di assistenza quali consulenza medica, consulenza pediatrica telefonica, Trasporto in autoambulanza, segnalazione medico specialista all'estero, viaggio di un familiare, ricerca e prenotazione in centri diagnostici, invio di medico al domicilio, Second Opinion (secondo parere medico specializzato), ecc.

Sottoscrizione del contratto

Prima di procedere alla sottoscrizione del contratto, la invitiamo a leggere attentamente l'intera documentazione che regola il contratto (condizioni generali di assicurazione, polizza ed eventuali allegati), con particolare riferimento alle clausole concernenti i rischi assicurati e le esclusioni, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi in caso di sinistro. Può rivolgersi all'agente di sua fiducia per richiedere ogni chiarimento che si rendesse necessario.

Le consigliamo infine di conservare la presente informativa unitamente alla documentazione di polizza.

